Dr. .....
Segretario generale
del Comune di Bisceglie
Via Trento, 8
76011 Bisceglie

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso da parte di un'impresa ai documenti contabili presentati da candidati - sindaco per spese di propaganda elettorale.

Un'impresa ha chiesto al Comune istante di avere copia della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese, previste per la campagna elettorale dei candidati sindaco ai sensi dell'art. 30 co 2 legge n. 81/1993, al fine di difendersi in un contenzioso in corso con un candidato - sindaco per il pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettorali. L'ente civico ha negato l'accesso sostenendo che i citati documenti, oltre ad essere scaduto il termine di pubblicazione sull'albo pretorio (in concomitanza con il procedimento elettorale), non costituirebbero documenti formati dalla p.a. provenendo da privati e non conterrebbero alcun riferimento a rapporti contrattuali intavolati dai candidati sindaco con terze imprese.

La Commissione osserva che il diniego di accesso appare del tutto illegittimo.

Anzitutto - contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione istante - anche il bilancio preventivo e il successivo rendiconto delle spese di pubblicità elettorale presentati dal candidato sindaco (ai sensi dell'art. 30 co 2 legge n. 81/1993) rientrano oggettivamente nella nozione di documento amministrativo. Infatti, per documento deve intendersi ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. In tale senso è la definizione contenuta nell'art. 22 della legge 241/90, applicabile alla fattispecie in quanto si tratta pacificamente di accesso di impresa non avente sede nel Comune.

Inoltre, nel caso di specie non può negarsi l'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante a conoscere elementi inerenti il rapporto patrimoniale controverso con il candidato sindaco, come confermato anche dalla sussistenza di una vertenza giudiziale relativa al pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettorali. Né comunque l'ente comunale ha il potere di sindacare l'utilità o il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di accesso e il manifestato diritto di cura e difesa dei propri interessi.

Infine, devono ritenersi soggetti all'accesso i documenti anche quando gli stessi siano stati già portati a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio (arg ex T.A.R. Marche, 20-11-1997, n. 1181).

Dr. .....
Presidente Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Apice
82021 Apice (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso del consigliere comunale agli atti dell'organo straordinario di liquidazione.

L'Organo in indirizzo sostiene che i consiglieri comunali non abbiano facoltà di avvalersi della prerogativa di cui all'art. 43 TUEL per l'accesso agli atti dello stesso Organo in quanto - esercitando attività "straordinaria" - non rientra nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, cui invece è funzionale il diritto di accesso riconosciuto al consigliere. Chiede pertanto a questa Commissione un parere al riguardo e, nel contempo, se debba essere pubblicato il contenuto dei provvedimenti di liquidazione delle competenze al personale, interno ed esterno all'ente locale, anche con riguardo all'entità dei compensi corrisposti.

Circa il primo quesito, l'orientamento di questa Commissione (cfr plenum 25 maggio 2010) è nel senso che l'ampia legittimazione all'accesso del consigliere comunale è correlata all'attività istituzionale dell'ente locale. Invece, l'attività gestita dall'organo di liquidazione, che nasce dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, è un'attività straordinaria che non appartiene più agli organi di governo dell'ente locale. Per tale motivo, il consigliere comunale non può esercitare le prerogative ex art. 43 del TUEL né comunque può accedere agli atti ai sensi dell'art. 10 dello stesso TUEL che presuppone l'esercizio del diritto di accesso nei confronti di atti espressione dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale. Semmai, l'accesso agli atti della Commissione Straordinaria di liquidazione potrà essere riconosciuto al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

In merito al secondo quesito, la Commissione rammenta che, ai sensi dell'art. 11 co 1 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa è intesa come "*...accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.* In tale ottica, "ogni amministrazione provvede altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali" (art. 11 comma 4); ha, peraltro, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato nonché le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettere g) e h) del d.lgs. n. 150 del 2009).

In tal senso è il suesteso parere.

Dr.ssa .....
Segretario Generale
del Comune di Casamassima
Piazza Aldo Moro, 2
70010 Casamassima (BA)

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto d'accesso del consigliere comunale alla documentazione attinente a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali.

A fronte della istanza presentata da un consigliere comunale per ottenere copia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio riguardante un dipendente comunale, investito da un procedimento disciplinare (ancora in corso) avviato in esito ad un procedimento penale promosso nei suoi confronti, il Comune ha dubitato della legittimazione all'accesso del consigliere, trattandosi di documenti coperti da segreto istruttorio ex art. 329 cpp e comunque riservati.

Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione se il consigliere comunale abbia diritto di accesso al citato provvedimento e, in caso positivo, se debba essere inviata comunicazione preventiva al controinteressato, se debbano essere oscurati i riferimenti alle fattispecie del codice penale e se possano essere rilasciati gli atti presupposti, e richiamati, nel provvedimento, tra cui anche i verbali del procedimento disciplinare e gli atti del procedimento penale in corso.

La Commissione ritiene che eventuali "restrizioni" al diritto di accesso del consigliere comunale, anche se interessato a conoscere atti cd riservati o segreti, non siano conformi alla disciplina ex art. 43 del TUEL che riconosce ampia legittimazione al consigliere comunale, tenuto peraltro al rispetto del segreto d'ufficio (arg ex Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053). Ne consegue che il consigliere comunale ha diritto ad accedere alla documentazione in esame, senza che possano essere opposti oscuramenti o altri ostacoli di sorta, come la notifica ai contro interessati che risulta incompatibile con l'ampia prerogativa consiliare.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del personale, selezione ed insediamento

Fatto

La signora ....., avendo partecipato alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 assistenti da destinare ai Centri Operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale, indetta dall'Agenzia delle Entrate, in data 17 maggio 2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al questionario n. 26 (somministrato durante la prova del 24.4.2012, sessione ore 16.00, alla griglia di correzione, nonché al foglio risposte consegnato dall'accedente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora ....., in data 18.6.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso, ex art. 25 della legge n. 241/1990 ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

La ricorrente, avendo partecipato alla procedura concorsuale menzionata nel ricorso, è certamente legittimata ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti inerenti ad un procedimento destinato a concludersi con un atto incidente nella sfera giuridica della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

Fatto

Il signor ....., Maresciallo Capo dei Carabinieri in servizio presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, in data 14.3.2012 chiedeva di poter accedere a copia dei SUP 2 relativi ai mesi da Gennaio ad Ottobre 2009 (limitatamente ai dati concernenti l'accedente), dei memoriali di servizio comprensivi delle variazioni per le ore di straordinario prestato nei mesi da gennaio ad aprile 2009 (limitatamente ai dati concernenti l'accedente), nonché della missiva redatta dal Comando della Stazione Carabinieri di Pomigliano D'Arco per la comunicazione alla Prefettura di Napoli per le ore di straordinario prestate e non retribuite per l'anno 2009 relative all'accedente.

L'istanza di accesso veniva motivata con l'esigenza di difendere in giudizio il diritto dell'accedente al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili della mancata corresponsione dello straordinario per l'anno 2009.

L'istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione con determinazione del 12.4.2012.

Il signor Costanzo, in data 14.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 29.4.2012, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'11.5.2012, ritenuta l'indispensabilità, ai fini della decisione, dell'acquisizione da parte dell' Amministrazione di una relazione idonea a chiarire la natura dei documenti designati dal ricorrente con l'acronimo SUP 2, invitava l'Amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

L'Amministrazione, in data 13.6.2012, inviava una relazione nella quale rappresentava che il modello denominato SUP/2 (Sistema Unificato Presenze)- compilato dal Capo Ufficio-, che si presenta come una tabella in cui figura l'elenco nominativo dei militari in servizio, recante l'indicazione delle competenze spettanti a ciascuno di essi, riporta mensilmente la situazione lavorativa del personale di un reparto, in base alle attività di istituto svolte (turni di presenza festivi, ore notturne, straordinari, servizi di ordine pubblico, servizi esterni, servizi interni alla caserma), al fine di permettere al Servizio Amministrativo/ Sezione Amministrativa l'inserimento dei dati nel sistema informativo " Stipendi e Pensioni", in funzione del pagamento agli aventi diritto, il mese successivo alla maturazione, delle relative competenze economiche accessorie.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'istanza di accesso del ricorrente si riferisce esclusivamente a documenti che lo concernono personalmente, la cui acquisizione è necessaria a consentirgli di difendere in giudizio il diritto al risarcimento del danno determinato dalla mancata corresponsione dello straordinario asseritamente spettantegli per l'anno 2009, vantato dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione.

Ne consegue la spettanza al ricorrente del diritto di accesso ai documenti richiesti, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sardegna - Comando Compagnia di Mogoro

Fatto

Il signor ....., in data 5.6.2012, rivolgeva al Comando della Compagnia Mogoro, un'istanza di accesso ai memoriali del servizio relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché ai mesi di gennaio e febbraio 2012, nonché agli ordini di servizio della settimana del 30.1.2012 al 5.2.2012, dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della predetta Compagnia, al fine di verificare e contabilizzare le indennità amministrative del richiedente riportate nel relativo SUP (acronimo che sta per Sistema Unificato di Presenze, designante un modello che si presenta come una tabella in cui figura l'elenco nominativo dei militari in servizio, recante l'indicazione delle competenze spettanti a ciascuno di essi, riporta mensilmente la situazione lavorativa del personale di un reparto, in base alle attività di istituto svolte, ad es. turni di presenza festivi, ore notturne, straordinari, servizi di ordine pubblico, servizi esterni, servizi interni alla caserma, al fine di permettere al Servizio Amministrativo/ Sezione Amministrativa l'inserimento dei dati nel sistema informativo " Stipendi e Pensioni", in funzione del pagamento agli aventi diritto, il mese successivo alla maturazione, delle relative competenze economiche accessorie).

L'istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione, con determinazione del 6.6.2012, sul rilievo che i documenti richiesti sarebbero sottratti all'accesso in forza del combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e dell'art. 1049, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 90/2010.

Il signor ....., in data 9.6.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 21.6.2012, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

E' indubbio che i documenti cui si riferisce l'istanza di accesso in questione, essendo attinenti all'impiego di contingenti di personale dell'Arma dei Carabinieri, siano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 90/2010, norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere.

Ne consegue la legittimità della determinazione impugnata dal ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: "P.A.S. Pan Assoverdi Salvanatura ONLUS" con sede ad Ischia (NA)
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Campania

Fatto

L'associazione di volontariato indicata in oggetto, in data 24.4.2012, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate- Direzione regionale della Campania un'istanza di accesso all'elenco nominativo dei 20 contribuenti italiani che nell'anno 2006 avevano scelto di devolvere il proprio "cinque per mille" all'associazione oggi ricorrente, corredato dall'indicazione dei singoli importi donati dai singoli contribuenti, al fine di consentire all'accedente un'opportuna comparazione tra i dati relativi agli emolumenti in questione in possesso della stessa, ed il "dettaglio" degli stessi.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la predetta associazione, in data 7.6.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 22.6.2012, inviava un'articolata memoria nella quale esponeva le sue ragioni a sostegno della tesi dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere respinto.

Appare decisiva la considerazione svolta dall'Amministrazione nella memoria del 22.6.2012, secondo la quale l'associazione ricorrente tende inammissibilmente ad ottenere non già l'accesso a documenti amministrativi detenuti dall'Amministrazione, ma a sollecitare l'elaborazione di dati in possesso di quest'ultima.

La richiesta di elaborazione di dati in possesso dell'Amministrazione, in sede di esercizio del diritto di accesso, è chiaramente preclusa dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera d) e dall'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990, a norma del quale i documenti amministrativi che possono formare oggetto dell'esercizio del diritto di accesso sono esclusivamente quelli detenuti da una Pubblica Amministrazione, essendo inaccessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica Sicurezza

Fatto

Il signor ....., in data 4.5.2012, rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti inerenti al procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei, di cui al decreto del Capo della polizia datato 28 aprile 2004.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 20.6.2012, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai fascicoli dei procedimenti amministrativi sfociati nell'emissione del decreto del Capo della polizia datat0 28.4.2004 e nel decreto emesso dallo stesso organo datato 31.5.2007.

Diritto

Il ricorso è meritevole di essere parzialmente accolto.

Il ricorrente, essendo destinatario del provvedimento con cui era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei, di cui al decreto del Capo della polizia datato 28 aprile 2004 è certamente legittimato ad accedere ai documenti richiesti, in quanto atti inerenti ad un procedimento conclusosi con un atto incidente nella sfera giuridica dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui mira ad ottenere l'accesso agli atti dell'altro procedimento disciplinare menzionato dal ricorrente, tali atti non avendo formato oggetto dell'istanza di accesso in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; ne dichiara l'inammissibilità nel resto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Farmacia S. Teresa S.N.C. di ..... & C.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione dell'Ordinamento sanitario Nazionale

Fatto

....., in qualità di socio amministratore e di rappresentante legale della società ricorrente ha chiesto, il 16 aprile, al Ministero resistente di potere avere copia dei seguenti documenti:

1. ogni diffida del Ministero della Salute effettuata nei confronti della Labo Europa s.r.l. e/o Labo Cosprophar Suisse Basel e/o ogni società controllata o collegata, avente ad oggetto il prodotto ".....", nelle sue varie accezioni;
2. ogni rapporto redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e/o da ogni altro Ente pubblico o privato avente ad oggetto il prodotto ".....", nelle sue varie accezioni, prodotto e/o commercializzato dalla Labo Europa s.r.l. e/o Labo Cosprophar Suisse Basel e/o ogni società controllata o collegata (brevetti registrati presso le autorità svizzere, americane ed europee).

Afferma la legale rappresentante della società ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, sia individualmente sia collettivamente.

Avverso il silenzio rigetto, ... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente nella propria memoria del 20 giugno ha comunicato a questa Commissione di avere inviato alla società controinteressata l'istanza di accesso e di essere in attesa di un'eventuale risposta. Aggiunge, poi, il Ministero resistente di non avere dato seguito alla richiesta per mero disguido.

Diritto

La società resistente è titolare di un interesse qualificato atteso che i medesimi sono necessari per difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Regionale Lazio - Ufficio Personale e AA.GG. – Sez. Pe.I.S.A.F.

Fatto

Il Maresciallo ricorrente, dopo avere ricevuto la determina n. 97149/12 con la quale l'amministrazione resistente gli ha negato la concessione di un'ulteriore proroga dell'originario trasferimento a tempo determinato concesso per gravi motivi di famiglia, ha presentato istanza di revoca della suddetta determina ed ha chiesto di potere accedere a tutti gli elenchi o ad altri documenti redatti nel corso degli ultimi 5 anni dall'amministrazione resistente dai quali sia possibile evincere le domande di concessione di una seconda proroga presentate dai militari, ai sensi del Capo V della circolare n. 379389/09, ed agli eventuali provvedimenti di accoglimento resi dall'amministrazione resistente. Ciò al fine di tutelare i propri diritti, anche, innanzi l'autorità giurisdizionale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento conosciuto dal ricorrente il 10 aprile, ha negato il chiesto accesso atteso che la medesima non ritiene sussistente un collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse vantato dal ricorrente, perché l'istanza sarebbe volta a controllare il proprio operato e, infine, per tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati.

Avverso il provvedimenti di diniego del 5 aprile, conosciuto il 10 aprile, Il Maresciallo ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Il ricorrente ha, poi, informato la Commissione di avere promosso un giudizio innanzi il Tar Lazio sulla presente vicenda.

L'amministrazione resistente, con memoria del 21 maggio ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha informato la Commissione che, poiché il trasferimento temporaneo è concesso per motivi tassativi riguardanti, sostanzialmente, lo stato di salute, il solo inserimento nell'elenco implica la presenza di uno di tali requisiti. Questa Commissione, nella seduta del 29 maggio ha invitato l'amministrazione resistente a volere comunicare il presente gravame ai controinteressati. Quest'ultima, con memoria del 22 giugno ha comunicato di avere effettuato un attento riscontro della documentazione custodita agli atti, con particolare riguardo al personale che dal 2000 fino alla data della memoria ha chiesto ed ottenuto provvedimenti di trasferimento a tempo determinato ed eventuali successive proroghe. Sulla base di tale verifica l'amministrazione ha comunicato di non avere mai concesso una seconda proroga, oltre quella prevista dalle disposizioni vigenti, denominata "una tantum" di cui ha beneficiato il ricorrente. Pertanto, non esistendo controinteressati l'amministrazione resistente non ha dato seguito alla richiesta di questa Commissione.

L'amministrazione ha, poi, allegato un elenco contenente i nominativi dei militari nei cui confronti sono stati disposti negli ultimi 5 anni provvedimenti di proroga "una tantum", dai quali si evince la mancata concessine di seconde proroghe.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere a tutti gli elenchi o ad altri documenti, redatti nel corso degli ultimi 5 anni dall'amministrazione resistente, dai quali sia possibile evincere le domande di concessione di una seconda proroga presentate dai militari, ai sensi del Capo V della circolare n. 379389/09, ed agli eventuali provvedimenti di accoglimento resi dall'amministrazione resistente. Pertanto, il ricorso è ammissibile solo relativamente alle domande di concessione di una

seconda proroga e non ai relativi provvedimenti atteso che, non avendo l'amministrazione assegnato seconde proroghe, i relativi documenti sono insistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento

Fatto

..... nella sua qualità di segretario provinciale di Agrigento del sindacato ricorrente, al fine di verificare la corretta osservanza degli accordi sindacali, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. nota con la quale il direttore dell'Agenzia resistente ha interpellato il dirigente che lo ha preceduto e relativa nota di risposta;
2. note con le quali il direttore dell'Agenzia resistente ha interpellato i responsabili delle articolazioni interne della Direzione Provinciale ed i capi team e relative note di risposta;
3. check list e relativa motivazione di tutti coloro i quali siano stati segnalati per l'inserimento nella prima fascia.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8 maggio ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di interesse della OOSS ricorrente ed affermando che l'istanza è volta ad preordinata ad un controllo generalizzato del proprio operato.

Il rappresentante del sindacato ricorrente chiarisce, nel presente gravame, che l'Agenzia resistente ha indetto una procedura selettiva di sviluppo economico del proprio personale, in esecuzione di un accordo sottoscritto tra l'agenzia e le OOSS maggiormente rappresentative. Prosegue il ..... affermando che nel bando è stata statuita la facoltà dei dirigenti di segnalare alcuni dipendenti meritevoli di un riconoscimento speciale per la rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e l'apporto particolarmente qualificato al raggiungimento degli obiettivi; tale valutazione doveva essere resa in relazione al periodo 1 luglio 2010 30 giugno 2011. Conseguentemente per ciascun candidato è stata compilata una check list nella quale sono stati evidenziati la qualità della prestazione lavorativa ed altri elementi particolarmente significativi riguardanti il rendimento lavorativo.

Avverso il provvedimento di rigetto, ..., segretario provinciale di Agrigento del sindacato ricorrente ha presentato un gravame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'Agenzia resistente nella memoria inviata a questa Commissione ha comunicato che l'istanza di accesso doveva essere presentato alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate quale autorità competente che ha emesso il provvedimento e che lo detiene stabilmente. L'Agenzia, poi, solleva dubbi in ordine alla legittimazione del sindacato ricorrente atteso che la procedura selettiva ha carattere nazionale ed è stata indetta con atto del Direttore dell'Agenzia in attuazione di un accordo sindacale sottoscritto il 22 dicembre 2010. Infine, l'amministrazione ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale sussiste "il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Sul punto sono del resto concordi gli arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stato che danno rilievo al duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia "*iure proprio*", sia a tutela di interessi

giuridicamente rilevati della categoria rappresentata (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 9158 del 30.12.2003; n. 752 del 05.05.1998)".

Nella vicenda in esame il sindacato ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti oggetto dell'accordo stipulato il 22 dicembre 2010 tra i rappresentanti nazionali dei sindacati confederali e l'Agenzia; tale accordo prevede che siano i direttori provinciali a segnalare, tramite una scheda, ai direttori regionali i dipendenti meritevoli di un riconoscimento sulla base di elementi di giudizio forniti da responsabili delle articolazioni interne delle singole direzioni. Pertanto, sussiste la legittimazione del sindacato provinciale a verificare che l'accordo citato sia stato correttamente applicato per la parte di spettanza locale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Fatto

Il sig. ....., dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del Lavoro, a seguito delle valutazioni sulle performance dei dirigenti ha chiesto in data 18 aprile u.s. di poter accedere ai documenti della procedura per la valutazione di cui sopra, con particolare riferimento alle relazioni sui comportamenti organizzativi con riferimento all'anno 2011.

Parte resistente con nota del 24 aprile ha chiesto all'accedente di meglio specificare l'interesse che sorreggeva la domanda ostensiva, in applicazione dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/06, ritenendo generica quella contenuta nell'originaria istanza.

Contro tale determinazione del Ministero resistente il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e dando atto di aver notificato l'atto introduttivo ai controinteressati. Parte resistente, nonché i controinteressati, hanno depositato memorie difensive insistendo per il rigetto del ricorso sulla base dell'assenza di provvedimento di rigetto, attesa la natura interlocutoria dell'atto oggi impugnato con il quale si chiedeva un'integrazione della motivazione. Con decisione resa in data 11 maggio u.s. la scrivente Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso non essendo alla data della sua prima proposizione esistente un diniego formale o silenzioso. Tale diniego è intervenuto in data 19 giugno u.s. con il quale parte resistente ha opposto l'inesistenza di interesse diretto, concreto e attuale all'accesso in capo all'odierno ricorrente. Quest'ultimo insorge avverso tale determinazione con ricorso depositato in data 21 giugno u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato si fonda prevalentemente sull'inesistenza di situazione legittimante in capo al richiedente in ragione dell'assenza di profili di comparazione nella valutazione attribuita a ciascun dirigente e nell'assegnazione comunque di un punteggio alto all'odierno ricorrente tale da farlo rientrare nella fascia più alta tra quelle cui poter aspirare.

Il ricorrente, viceversa, sostiene il carattere pubblico delle valutazioni dirigenziali domandata e negate da parte resistente e, inoltre, l'autonomia del chiesto accesso rispetto alle azioni eventuali da intraprendere successivamente.

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ciò alla luce della natura sostanzialmente organizzativa degli atti richiesti dal ricorrente per i quali vige un regime di pubblicità, oltre che di trasparenza, che fa propendere per la loro ostensibilità, in disparte ogni valutazione sulla legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 11, comma, 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale " *La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*." Le informazioni richieste dal

ricorrente, pertanto e ad avviso della scrivente Commissione, rientrano nel fuoco applicativo della disposizione testé menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 12 aprile 2012 richiesta di accesso al Ministero resistente preordinata all'acquisizione del provvedimento di trasferimento/assegnazione della dott.ssa ..... dal quale si potesse evincere la durata della permanenza all'estero per motivi di lavoro e la data di rientro in Italia.

L'istanza veniva motivata in ragione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno relativa all'affidamento congiunto della prole e per poter, dunque, consentire allo scrivente l'inserimento dei figli nelle strutture scolastiche oltre che trascorrere con essi il maggior tempo possibile.

Parte resistente non ha dato seguito alla domanda di accesso, pertanto in data 14 giugno, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente, notificandolo tramite PEC alla controinteressata.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dipendendo, in ultima analisi, la possibilità di mantenere un corretto rapporto con i propri figli dalla residenza della madre affidataria, la quale, per ragioni legate al suo lavoro si è spostata dall'Italia.

Ciò appare sufficiente ad integrare i presupposti per la legittimazione al chiesto e silenziosamente negato accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: INAIL – Sede di Altamura

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 4 aprile 2012 richiesta di accesso ai cedolini, alle buste paga nonché ai permessi per ferie e trasferimenti relativi alla sig.ra ....., coniuge dell'istante.

La richiesta era dettata dalla necessità di difendersi nel giudizio pendente avente ad oggetto l'assegno di mantenimento richiesto dalla sig.ra .....

Parte resistente, con nota del 27 aprile ricevuta dall'esponente il successivo 10 maggio, negava l'accesso sulla base della opposizione formulata dalla controinteressata.

Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento, notificandolo alla controinteressata. Con memoria del 22 giugno l'amministrazione resistente ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, stante la strumentalità dell'acquisizione della documentazione domandata rispetto alle difese da svolgere nel giudizio di separazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, della sig.ra ..... Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90). In questa prospettiva, prive di pregio appaiono le difese dell'amministrazione nella parte in cui richiamano il bilanciamento di interessi da effettuarsi ai sensi dell'art. 60 del codice in materia di trattamento di dati personali che, viceversa, concerne il bilanciamento tra accesso e riservatezza sub specie di dati sensibili, giudiziari e/o idonei a rivelare lo stato di salute dei controinteressati. Si rammenta, al riguardo, che i dati di natura patrimoniale non rientrano in quelli per i quali il citato articolo 60 contempla il bilanciamento citato dall'amministrazione nella memoria difensiva.

Altrettanto destituita di fondamento è la difesa svolta in ordine all'utilizzabilità dei rimedi processuali per l'ottenimento dei documenti richiesti; ciò in quanto il diritto di accesso opera ed è riconosciuto in termini autonomi rispetto agli strumenti di difesa previsti dall'ordinamento.

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Ferrara

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce di aver presentato in data 4 giugno u.s. domanda di accesso alla prefettura resistente avente ad oggetto i documenti relativi al procedimento finalizzato al divieto di detenzione di armi e munizioni avviato nei confronti dell'istante.

Con determinazione del 11 giugno successivo, parte resistente concedeva in parte l'accesso, negandolo con riferimento ai documenti contenenti le informative dei locali organi di polizia, ostandovi il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 10 maggio 1994, n. 415.

Contro tale diniego parziale, il sig. ..... come sopra rappresentato, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 giugno parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ....., la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su disposizioni regolamentari concernenti i casi di esclusione dell'accesso e contenute nell'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 10 maggio 1994, n. 415.

Tale disposizione testualmente esclude l'accesso nei seguenti termini "1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Al riguardo la Commissione, in disparte ogni valutazione sulla legittimità di tali disposizioni, rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Puglia

Fatto

Il prof. ....., avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigenti scolastica e non essendo stato ammesso alle prove orali, ha richiesto l'accesso ai verbali contenenti i criteri per la valutazione delle prove d'esame, alle prove del medesimo svolte, alla copia del processo verbale della giornata in cui sono state corrette le prove dell'odierno esponente nonché a due degli elaborati svolti da altrettanti candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Parte resistente, con nota del 6 giugno 2012, differiva l'accesso alla conclusione delle operazioni concorsuali limitatamente ai documenti concernenti terze persone, sulla base della disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 60 del 1996.

Contro tale parziale differimento il Marra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva depositata il 22 giugno u.s. parte resistente insiste per la declaratoria di legittimità del differimento opposto, con conseguente reiezione del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il prof. Marra è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Ciò premesso, il provvedimento di differimento di cui alla nota del 6 giugno opposto da parte resistente, appare illegittimo in quanto, al contrario di quanto stabilisce l'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta". Nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale da luogo a due distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati.

Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che altrimenti si priverebbe il ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva. Peraltro, è la stessa amministrazione resistente ad affermare come la disposizione posta a fondamento del differimento sia da ritenersi abrogata e dunque non invocabile nel caso di specie.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Carabinieri di Portomaggiore (FE)

Fatto

Il sig. ....., carabiniere in servizio presso il comando resistente, riferisce di aver presentato in data 2 giugno domanda di accesso ad una serie di documenti e precisamente: proposta di cambio del ricorrente quale referente informatico formulata dal comandante intermedio nel mese di maggio 2010; documenti relativi al procedimento disciplinare avviato a carico del ..... nel mese di giugno 2010; disposizioni che hanno modificato la password impedendo l'accesso ai sistemi informatici da parte dell'esponente; documentazione relative a due non meglio precisate istanze del 2010 e, infine, i provvedimenti concernenti l'esonero dalla qualifica di referente informatico adottati nei riguardi del .....

Parte resistente, con nota del 6 giugno 2012, ritenendo la domanda ostensiva non motivata, ha chiesto all'istante di integrarla entro 10 giorni con l'avviso che, in difetto, si sarebbe dovuta intendere respinta la richiesta di accesso. Contro tale determinazione, ritenuta lesiva dal ....., questi ha presentato in data 15 giugno 2012 ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 21 giugno parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Nel caso di specie ed alla luce della documentazione domandata dal ....., appare chiara la sussistenza della legittimazione ad accedere, atteso che l'intera documentazione ruota intorno a procedimenti disciplinari e a determinazioni che hanno inciso direttamente nella sfera giuridica dell'esponente.

Prive di pregio, pertanto, si palesano le ragioni dell'atipico diniego opposto da parte resistente con riferimento allo spirare dei termini per la proposizione di iniziative a tutela del ricorrente. Tale argomentazione non tiene conto, invero, che il diritto di accesso è situazione autonoma rispetto a quelle eventualmente azionabili e rispetto alle quali l'accesso svolge un ruolo *servente*.

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv. .....
contro
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di Grosseto

Fatto

Il 19 aprile 2012 a mezzo di procuratore l'istante ha chiesto all'amministrazione in epigrafe copia del fascicolo relativo agli accertamenti ispettivi relativi al verbale 5970 del 4 aprile scorso redatto sul suo conto, a fini di difesa. Il 22 maggio 2012 la Direzione ha negato l'accesso, per due ordini di motivi: primo, perché la procura delega al ritiro del fascicolo e non all'esercizio dell'accesso; secondo, perché la richiesta sarebbe in ogni caso immotivata e generica. L'avv. ..... il 22 maggio ha dapprima diffidato l'amministrazione a provvedere, e poi, dolendosi del mancato riscontro, ha presentato il 14 giugno 2012 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame per i motivi che seguono.

Riguardo il primo rilievo opposto dall'Amministrazione all'accesso, ovvero la dizione letterale della procura, questa Commissione, seguendo un criterio interpretativo sostanzialistico, ritiene tale obiezione priva di pregio, stante l'evidente identità fattuale del ritiro del fascicolo con l'esercizio del diritto di accesso, e posto che l'ulteriore diffida dell'accedente ha confermato la volontà inequivocabile dell'azionamento dell'episodio ostensivo.

Riguardo il secondo rilievo, ovvero l'immotivazione e genericità della richiesta, anch'essa non convince. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. In tale caso l'ordinamento ritiene in re ipsa la sussistenza dell'interesse all'accesso, senza che vi sia, in capo all'accedente, neppure la necessità di tale dimostrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazione, in tale senso, entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cremona

Fatto

L'istante il 16 aprile 2012 ha chiesto al Comando in epigrafe, da cui dipende, accesso al proprio fascicolo sanitario. Il 14 giugno 2012, lamentando il silenzio dell'Amministrazione, ha presentato ricorso a questa Commissione. Memoria di parte resistente del 22 giugno 2012 ha chiarito che quanto chiesto è detenuto dal medico competente, il quale, impossibilitato a rispettare i termini per il troppo lavoro nell'imminenza delle ferie, avrebbe concordato informalmente con la sig.ra ..... un dilazionamento dell'accesso. Parte resistente scrive poi che, nonostante la percepita pretestuosità del ricorso, si adopererà per il rapido soddisfacimento della pretesa ostensiva.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Zapponeta (FG)

Fatto

L'istante in qualità di consigliere comunale ha chiesto il 2 maggio 2012 all'Amministrazione di Zapponeta copia del registro di protocollo generale in entrata e uscita dal 17 maggio 2011 al 2 maggio 2012. Non avendo ricevuto in merito alcuna risposta si è rivolto l'11 giugno 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Preliminarmente, la Commissione per l'accesso, accertata l'assenza del difensore civico sia a livello provinciale che regionale e al fine di evitare un vuoto di tutela amministrativa, riconosce la propria competenza.

Nel merito del ricorso si osserva che il consigliere comunale ha diritto di accesso al protocollo del proprio Comune, stante che l'art. 43 d.lgs. 267/00 riconosce a tali figure il "diritto di ottenere dagli uffici (..) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Quanto chiesto nell'originaria istanza è evidentemente utile ad una verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, e questa Commissione ritiene pertanto di dover accogliere l'odierno gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.